

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Accademia europea di Firenze"

## TITOLO I

### Costituzione - sede - scopo

#### Art. 1

L'associazione culturale Veb, accademia europea, costituita il 27/7/1992 a norma dell'art. 36 e seguenti del cod. civile cambia la propria denominazione in "Accademia europea di Firenze".

#### Art. 2

L'associazione ha sede in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini, 4 e può istituire sedi operative anche in altre località in Italia o all'estero.

#### Art. 3

L'accademia europea di Firenze ha lo scopo, con espressa esclusione dello scopo di lucro, di favorire l'apprendimento interculturale, la dimensione europea dell'apprendimento sia in contesti formali che non formali, lo scambio di tradizioni e culture, l'integrazione, le pari opportunità e i Diritti Umani. In particolare, l'Accademia Europea di Firenze vuole rispondere alla necessità di migliorare le competenze personali/professionali/culturali (conoscenze, abilità e attitudini/comportamenti) dei bambini e delle bambine, dei giovani e degli adulti sia a livello locale che internazionale promuovendo la ricerca e l'innovazione

- a) nell'ambito dell'apprendimento interculturale con i bambini e le bambine, con i giovani e con gli adulti
- b) dei sistemi e dei processi di apprendimento in contesti formali e non formali
- c) dell'attività di orientamento
- d) della gestione dei tirocini formativi e di orientamento in Italia e all'estero
- e) della progettazione e dell'erogazione di percorsi di formazione professionale
- f) dei processi di integrazione o reintegrazione nel mondo del lavoro di inoccupati e disoccupati anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie
- g) dei dispositivi e dei crediti formativi con il relativo riconoscimento a livello europeo
- h) dell'organizzazione di eventi e azioni locali ed internazionali legate allo sviluppo di un migliore sistema di comunicazione fra i popoli e le culture

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione può promuovere e gestire, in proprio o per conto di altri enti, le seguenti attività:

- i) eventi o azioni legate all'apprendimento interculturale sia a livello locale che internazionale
- a) orientamento e corsi di formazione professionale
- b) tirocini formativi e di orientamento in imprese nazionali e internazionali
- c) formazione linguistica per italiani e per stranieri
- d) percorsi di formazione non formale per operatori e insegnanti sull'apprendimento interculturale ed educazione ai Diritti Umani
- e) sostegno all'autoimprenditorialità
- f) progettazione e rendicontazione su bandi nazionali ed europei
- g) attività di ricerca e sperimentazione sui nuovi sistemi formativi, di riconoscimento dei crediti e delle qualifiche professionali
- h) attività di tutoraggio, counseling e coaching

- i) svolgere ogni altra funzione o compito stabilito per deliberazione dell'assemblea connessi ai precedenti.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

## TITOLO II

### Composizione, adesioni ed obblighi, rinuncia, decadenza ed esclusione

#### Art. 4

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche purché non dipendenti dell'associazione stessa, giuridiche od enti pubblici o privati anche non riconosciuti, comunque che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

I soci sono distinti in due categorie:

- soci benemeriti: quelli che per il loro impegno o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza dell'associazione e di partecipazione alle attività dalla stessa organizzate.

Il rapporto associativo è unico e identico per tutte le figure dei soci indifferentemente dalla categoria. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

#### Art. 5

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti. La qualifica di socio non può essere temporanea e dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. La qualifica di associato si assume con l'annotazione nel libro soci.

#### Art. 6

La qualifica di associato si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte. L'associato che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta.

#### Art. 7

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal consiglio direttivo nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) inosservanza dello spirito e degli obblighi previsti dal presente statuto o nascenti da deliberazioni degli organi associativi;
- c) svolgere attività contraria agli interessi dell'associazione o azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione.

Il consiglio direttivo decide dell'esclusione dell'associato con le stesse modalità indicate per l'ammissione. L'esclusione diventa operativa dal momento di annotazione nel libro soci.

Art. 8

Il socio recedente o escluso non ha diritto a rimborso della quota annuale pagata.

### TITOLO III Ordinamento dell'associazione

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente e il suo vice

A comporre gli organi dell'associazione possono essere eletti solo coloro che siano associati.

### TITOLO IV Assemblea generale

Art. 10

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati.

Art. 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea degli associati è convocata mediante comunicato affisso presso la sede dell'associazione venti giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce per obbligo statutario; la straordinaria per deliberazione del consiglio direttivo, del presidente o a richiesta di almeno un terzo dei soci.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) elezione dei componenti del consiglio direttivo
- b) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- c) approvazione di eventuali regolamenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata nel primo semestre di ogni anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle decisioni che comportano modifiche allo statuto e sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione.

Art. 12

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro che risultino in regola con il pagamento dei contributi associativi. hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi. I soci possono farsi rappresentare da altro aderente purché munito di delega scritta. Nessuno può presentare più di due deleghe. Le delibere sono valide a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza degli associati aventi diritto al

voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14

L'assemblea è presieduta da un presidente che nomina un segretario.

#### TITOLO V Il consiglio direttivo

Art. 15

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea generale ed è composto da un minimo di due (presidente e vicepresidente dell'associazione) ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. La carica di consigliere è gratuita. Il consiglio direttivo entra in carica dal giorno successivo alla data dell'assemblea che lo ha nominato.

Art. 16

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente ed eventuali altre cariche;
- b) redige i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale;
- c) delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- d) stabilisce l'importo delle quote annue associative;
- e) conferisce e revoca procure;
- f) decide sugli investimenti patrimoniali;
- g) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- h) nomina e revoca il personale.

Art. 17

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare e almeno due volte l'anno. La convocazione può essere fatta anche verbalmente almeno una settimana prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

#### TITOLO VI Il presidente

Art. 18

Il presidente rappresenta l'associazione ad ogni effetto di legge e di statuto ed è responsabile del suo andamento. Nel caso di assenza del presidente la responsabilità è delegata al vicepresidente.

Al presidente è conferita la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione (per straordinaria amministrazione si intende liquidazione e/o chiusura associazione; vendita beni

immobili dell'associazione; vendita beni mobili dell'associazione di valore superiore a 10.000,00 Euro).

## TITOLO VII Gestione finanziaria

### Art. 19

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- a) quote associative annuali;
- b) quote di partecipazione a progetti o attività dell'associazione;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- d) finanziamenti pubblici;
- e) proventi per servizi vari a soci o a terzi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'esercizio finanziario ed economico ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto finanziario e patrimoniale e, eventualmente, anche quello economico. Il rendiconto finanziario e patrimoniale deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

## TITOLO VIII Durata e scioglimento

### Art. 20

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento potrà avvenire:

- a) in forza di legge;
- b) per deliberazione dell'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi il diritto di voto;
- c) per sopravvenuta impossibilità di funzionamento non sanabile.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la formazione e lo sviluppo di attività sociale, culturale o sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23-12-1996 n° 662.

## TITOLO IX Disposizioni generali

### Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli artt. 36 e seguenti del codice civile e alle norme in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

*Autosnesso*

FIRENZE, 10/8/2012





*Agenzia delle Entrate*  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1  
ATTO REGISTRATO IL 28/08/12 AL  
N. 1694 ESATTI EURO 168,00  
IL DIRETTORE

